

Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Personale non docente

Il presente contratto di lavoro, sottoscritto ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lvo n. 64/2017, è conforme agli artt. 84 e da 154 a 166 (ad esclusione dell'articolo 160) del D.P.R. n. 18/1967 e successive modifiche e integrazioni. Il contratto è stipulato nel rispetto delle disposizioni relative al Personale non docente a tempo indeterminato di cui agli artt. 15 e seguenti del D.M. n. 1202/1615 del 2017 ed è regolato dalla legge italiana o dalla legge locale Francese, come espressamente richiamate nei seguenti articoli. Tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge locale.

Le disposizioni sopraindicate del D.P.R. n. 18/1967 si applicano nella misura in cui non sono contrarie al diritto locale Francese.

L'ISTITUTO ITALIANO STATALE LEONARDO DA VINCI DI PARIGI, nella persona del Dirigente scolasticoXXXXXXXX, stipula il presente contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il/la XXX, cittadino/a XXX, nato/a a XXX il XXXX, codice fiscale¹ XXX con numero di sicurezza sociale XXX (domicilio fiscale² = Comune XXX, Provincia XXX, Regione XXX), residente in XXX (Francia).

Il dipendente dichiara di avere preso conoscenza degli artt. 32 e 33 del D.Lvo n. 64/2017 e degli artt. 84 e da 154 a 166 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto Ministeriale MAECI n. 1202/1615 del 4 settembre 2017. Dichiara altresì di essere al corrente della non applicabilità dell'art. 160 del D.P.R. n. 18/1967.

Il presente contratto si sostituisce interamente ad ogni atto relativo allo stesso oggetto, qualunque ne sia la fonte, e prende effetto dalla registrazione - da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio - del decreto di approvazione da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano.

ART. I (DIRITTO APPLICABILE)

Il presente contratto di lavoro e le sue eventuali modifiche future sono disciplinati dal diritto Francese. Qualsiasi questione relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà soggetta al diritto locale Francese.

È disciplinato dal diritto francese e sarà soggetto alla "CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE NON LUCRATIF" in vigore al momento della sottoscrizione del contratto e successive modifiche (di seguito denominato "Contratto Collettivo Applicabile").

ART. II (MANSIONI CONTRATTUALI)

Il dipendente si dichiara libero da ogni altro impegno professionale e sarà impiegato ai servizi ausiliari³ presso l'Istituto Italiano Statale Leonardo da Vinci di Parigi, con riserva di visita medica obbligatoria a norma del diritto Francese.

1 Il Codice fiscale deve essere obbligatoriamente indicato per chiunque indipendentemente dalla nazionalità o dalla forma erariale applicata e dovrà essere allegata copia del tesserino rilasciato dalla Agenzia delle Entrate o copia della sua attribuzione.

2 Il Domicilio fiscale italiano, da determinarsi secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.P.R. n.600/1973, deve essere obbligatoriamente indicato per i soggetti IRPEF.

3 Bisogna specificare sempre i servizi cui il dipendente verrà prevalentemente adibito, quale risulta dall'autorizzazione ad effettuare l'assunzione.

Il dipendente svolge le funzioni di "collaboratore scolastico", corrispondenti al livello ausiliari strate II degré 15 del Contratto Collettivo Applicabile

La retribuzione del dipendente viene definita con riferimento al contratto collettivo applicabile.

Al livello ottenuto dal dipendente in base alle proprie mansioni corrispondono un certo numero di punti; al fine di ottenere la retribuzione corrispondente al livello questi punti sono moltiplicati al valore del punto che è definito dallo stesso contratto collettivo.

Per ottenere la retribuzione definita di cui all'articolo IV viene altresì aggiunto al risultato del calcolo che precede un differenziale legato alle competenze specifiche del dipendente.

E' comunque pattuito che in applicazione del suddetto contratto collettivo la retribuzione annuale aumenterà, in base all'aumento del coefficiente globale, stabilito dalla "Convention collective de l'enseignement privé non lucratif", di cinque punti per ogni anno di anzianità maturata, a partire dal secondo anno.

Il luogo di lavoro è l'Istituto Italiano Statale Leonardo da Vinci di Parigi.

In caso di cambiamento di sede o di modifica dell'organizzazione dell'Istituto, il/la XXXXXXXXXX si impegna, tenuto conto delle sue funzioni, ad accettare qualsiasi cambiamento del suo luogo di lavoro entro i limiti del territorio dell'Ile de France.

ART. III (DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto è di durata indeterminata e avrà inizio successivamente alla data di apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio del decreto ministeriale di approvazione del presente contratto. Il dipendente non potrà far valere il presente contratto prima della suddetta data.

Il presente contratto acquisterà definitiva efficacia al termine del periodo di prova di due mesi, di servizio, rinnovabile per un periodo di un mese, effettivamente prestato.

Durante il periodo di prova entrambe le parti potranno porre termine al contratto senza indennità e con preavviso, la cui durata è prevista dal contratto collettivo, previo invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. IV (TRATTAMENTO ECONOMICO)

Al dipendente sarà corrisposta una retribuzione annua base lorda di Euro 24.759,60. Su detta retribuzione saranno applicate le ritenute alla fonte dell'Erario italiano.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione a norma del secondo comma dell'art. 157 del D.P.R. n. 18/1967. Le variazioni della retribuzione, rese necessarie da mutamenti della legge locale, o del trattamento economico saranno disposte d'ufficio.

La retribuzione annua base, da corrispondersi in dodicesimi mensili posticipati, è comprensiva della tredicesima mensilità, che è stata calcolata nella retribuzione stessa.

ART.V

(ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI⁴)

Il dipendente viene iscritto al regime assicurativo obbligatorio locale in vigore alla data della firma del presente contratto.

Gli oneri sono calcolati secondo l'allegato schema di calcolo (allegato A), che forma parte integrante del presente contratto.

In caso di trattamenti retributivi ridotti o di indennità aggiuntive, gli oneri saranno calcolati sul trattamento economico effettivamente percepito.

Le variazioni di detti oneri, rese necessarie da mutamenti della legge locale o del trattamento economico, saranno disposte d'ufficio.

È a carico dell'Istituto scolastico l'onere della certificazione medica obbligatoria e della visita di controllo presso l'ente competente.

ART.VI

(RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO)⁵

In base a quanto previsto dalla normativa locale, il dipendente avrà diritto, ove ne ricorrano i requisiti e secondo le modalità previste dalla legge, al rimborso della metà del costo di abbonamento dei trasporti pubblici per il tragitto dal luogo di lavoro al luogo di residenza.

ART. VII

(VIAGGI DI SERVIZIO)

Per i viaggi di servizio si applica il trattamento previsto dall'art. 159 del D.P.R. n. 18/1967, in quanto conforme al diritto francese in vigore alla data della firma del presente contratto.

ART. VIII

(CONGEDO ORDINARIO ANNUALE)

Il dipendente beneficerà di un congedo ordinario della durata di 36 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato) per ogni anno di servizio effettivo a tempo pieno.

Le modalità del congedo ordinario annuale saranno definite dal diritto Francese, tenendo conto delle esigenze del servizio.

In conformità al diritto Francese, nessuna delle parti potrà rinunciare al congedo ordinario.

ART.IX

(FESTIVITA')

Le parti convengono che il calendario delle festività sarà preventivamente fissato ogni anno dal datore di lavoro.

ART. X

(ASSENZE PER MALATTIA)

In caso di malattia, il dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione francese.

ART.XI

(CONGEDO OBBLIGATORIO PER GRAVIDANZA E PUERPERIO)

In caso di gravidanza e puerperio, opportunamente certificata, la dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione francese.

ART. XII

(CONGEDO PARENTALE)

Il dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione francese.

ART. XIII

4 Il contenuto dell'articolo è esemplificativo, modificare in base alla normativa locale. Gli articoli 158 e 158bis del D.P.R. 18/1967 prevedono, innanzitutto, una copertura sanitaria (anche assicurativa se non esiste un sistema sanitario pubblico). Il personale di cittadinanza italiana può optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.

5 Solo se previsto dalla normativa locale.

(CONGEDO PER MOTIVI STRAORDINARI)

Il dipendente beneficerà delle disposizioni del diritto francese.

ART. XIV (DURATA E ORARIO DI LAVORO)

L'orario di lavoro settimanale è di 35 ore complessive, ripartite su cinque giorni lavorativi secondo le esigenze del servizio.

Il Dirigente scolastico potrà, tenuto conto di esigenze eccezionali del servizio e nel rispetto delle disposizioni relative alla durata giornaliera del lavoro e a condizione di non superare la durata del lavoro settimanale, chiedere al dipendente di prolungare la durata dell'orario di lavoro, salvo poi procedere a recuperi secondo le modalità utilizzate per il personale in servizio presso l'Istituto scolastico.

ART. XV (OBBLIGHI DEL DIPENDENTE)

Oltre a quanto disposto dall'articolo 156 del D.P.R. n. 18/1967 relativo ai doveri dell'impiegato, il dipendente è tenuto ad osservare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché quelle previste dal "Codice di comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale" approvato con D.M. 18 settembre 2014 n. 1759. Delle citate disposizioni è consegnata copia all'interessato, il quale dichiara di averne preso preventiva visione.

ART. XVI (SANZIONI DISCIPLINARI)⁶

Il dipendente è assoggettato alle sanzioni disciplinari previste dall'art. 164 del D.P.R. n. 18/1967 in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. XV.

L'irrogazione di eventuali sanzioni dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle modalità e con le garanzie previste dalla vigente normativa in materia.

ART. XVII (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)⁷

Il dipendente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione francese.

Il contratto può essere risolto per i seguenti motivi: dimissioni del dipendente, licenziamento e chiusura dell'Istituto Italiano Statale.

Dimissioni:

Il contratto può essere risolto da parte del dipendente, con preavviso scritto di almeno tre mesi, salvo la possibilità di variare tale periodo con il consenso dell'Istituto Italiano Statale.

In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, l'Istituto Italiano Statale di Parigi provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo al dipendente il periodo corrispondente al mancato preavviso.

Licenziamento:

In applicazione della normativa locale in materia di licenziamento e, per quanto compatibile, della normativa italiana vigente, il contratto potrà essere risolto da parte dell'Istituto scolastico, che, in caso di licenziamento con preavviso del dipendente, osserverà i termini di preavviso previsti dal diritto locale francese.

L'indennità di mancato preavviso non è dovuta nei casi previsti dalla normativa francese vigente.

Chiusura dell'Istituto Italiano Statale:

Il contratto può essere, inoltre, risolto previa autorizzazione ministeriale, in caso di chiusura dell'Istituto Italiano Statale di Parigi. In tale caso, al dipendente, in luogo del preavviso, è dovuta l'indennità prevista dal diritto francese.

L'indennità di mancato preavviso non è dovuta nei casi previsti dalla normativa francese vigente.

6 Qualora la normativa locale lo permetta riportare quanto previsto dall'art. 164 del D.P.R n. 18/67.

7 Inserire normativa locale oppure quanto previsto dall'art. 166 del D.P.R. n. 18/1967.

ART. XVIII
(CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER ETA')⁸

Il dipendente avrà diritto di chiedere il pensionamento al compimento del 62° anno di età.

Ai sensi dell'art. L 1237-5 del Code du Travail (Codice del lavoro francese) prima della data in cui il dipendente raggiunge l'età di cui al primo comma il datore di lavoro chiede, per iscritto, al dipendente di indicare esplicitamente l'eventuale sua intenzione di lasciare volontariamente il servizio per beneficiare della pensione di vecchiaia.

La medesima procedura è applicabile ogni anno fino al sessantanovesimo compleanno del dipendente.

In ogni caso, il dipendente cesserà le sue funzioni al compimento del 70° anno di età.

ART. XIX
(INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E DI ANZIANITA')

Il dipendente avrà diritto all'indennità di licenziamento e di indennità previste dalla normativa francese.

ART. XX
(COMPETENZA GIURISDIZIONALE)

Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

ART. XXI
(DISPOSIZIONI FINALI)

Il contratto diventa efficace solo dopo l'apposizione del visto da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero.

LUOGO E DATA DI STIPULAZIONE
PARIGI,

IL CONTRATTISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

⁸ Inserire le modalità ai sensi della normativa locale.